

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo
Commercialista – Consulente del Lavoro

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

Oggetto: IL TRATTAMENTO PER L'ACQUISTO DI CIALDE O CAPSULE

Con la recente **risoluzione n. 103/E/2016** l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento da riservare all'acquisto di cialde o capsule utilizzate da imprese e professionisti per la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici.

Attesa la diversa modalità di funzionamento di tali distributori automatici rispetto a quelli funzionanti a monete o strumenti equivalenti (quali, ad esempio, le "tessere" o "chiavette" ricaricabili), è sempre presente il dubbio tra gli operatori se i due strumenti possano ritenersi equiparabili.

Sul punto l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di ribadire, richiamando una precedente pronuncia del 2000 (la risoluzione n. 124 del 1° agosto), la completa equiparazione dei due strumenti.

Ciò significa che anche la fornitura di capsule o cialde utilizzate per la somministrazione mediante distributori automatici può scontare l'aliquota Iva ridotta nella misura del 10% prevista dal n. 121) della Tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/1972 (nella sostanza, anche ciò che rappresenta a tutti gli effetti un acquisto di beni, viene equiparato a una prestazione di servizi, la somministrazione appunto).

La possibilità di applicare l'aliquota ridotta, tuttavia, può verificarsi solo nel caso in cui l'acquirente della capsula o cialda sia l'effettivo utilizzatore della stessa e assuma, quindi, la qualità di consumatore finale.

A tale condizione viene assimilato il frequente caso del datore di lavoro che acquista una partita di cialde o capsule per l'utilizzo proprio e dei propri collaboratori. In tale caso precisa l'Agenzia delle entrate che:

- potrà applicarsi l'aliquota ridotta del 10%
- detta Iva, tuttavia, dovrà considerarsi indetraibile.

Si osserva che tale ultima affermazione, non motivata peraltro dalla stessa Agenzia delle entrate, si presenta non allineata alle attuali previsioni contenute nel Decreto Iva. L'ipotesi di indetraibilità oggettiva menzionata nella lettera f), articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 e riferita all'acquisto di alimenti e bevande risulta, infatti, derogata dalla stessa norma, proprio per quegli alimenti e bevande che formano oggetto di somministrazione mediante distributori automatici collocati nei locali delle imprese (e, si ritiene, anche degli esercenti arti e professioni).

Risolto e meglio precisato l'ambito di applicazione dell'aliquota ridotta, quindi, sul tema della detrazione dell'Iva assolta su tali acquisti sarebbe auspicabile un intervento più dettagliato da parte dell'Amministrazione finanziaria, tenendo comunque che la stessa nel recente documento di prassi si è pronunciata per l'indetraibilità.

Il documento di prassi dell'Agenzia delle entrate, infine, riconosce la possibilità di applicare l'aliquota ridotta del 10% anche al caso del separato acquisto delle cialde o capsule da parte del privato, ma alla condizione che il contratto di locazione o comodato del distributore automatico e le fatture di fornitura delle capsule o cialde siano intestati alla stessa persona.